

COMUNE DI SALO'

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SÒLIDI URBANI

-
-
-
-
-
-

Con le modifiche apportate dalla Legge di accompagnamento alla Finanziaria 1996

(Approvato con delibera di C.C. n. 9/96 - modificato con delibera di C.C. n.17/98)

INDICE

Art. 1 -	Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2 -	Attivazione del servizio	pag. 3
Art. 3 -	Gettito e costo del servizio	pag. 5
Art. 4 -	Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 6
Art. 5 -	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 9
Art. 6 -	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 10
Art. 7 -	Commisurazioni e tariffe	pag. 11
Art. 8 -	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 11
Art. 9 -	Agevolazioni	pag. 12
Art. 10 -	Classificazione dei locali e delle aree	pag. 13
Art. 11 -	Deliberazioni di tariffa	pag. 13
Art. 12 -	Denunce	pag. 14
Art. 13 -	Accertamento	pag. 14
Art. 14 -	Riscossione	pag. 15
Art. 15 -	Poteri del Comune	pag. 16
Art. 16 -	Funzionario Responsabile	pag. 17
Art. 17 -	Rimborsi	pag. 17
Art. 18 -	Sanzioni	pag. 18
Art. 19 -	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 18
Art. 20 -	Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali e transitorie	pag. 19
Art. 21 -	Rinvio a disposizioni di legge	pag. 20

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 1 - Istituzione della tassa

1.1 - Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art. 2 .

1.2 - Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa annuale, da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del Decreto Legislativo 507/1993, della legge 146/1994 , del D.L. 7.9.1994 n. 530 e del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 2 - Attivazione del servizio

2.1 - Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire, alla frequenza della raccolta, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art.8 D.P.R. 915/1982, nonché a quanto stabilito dall'ufficio tecnico comunale in collaborazione con le ditte stesse che effettuano il servizio stesso.

2.2 - Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del **40% della tariffa ordinaria**.

Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dall'area di raccolta definita nel regolamento del servizio di nettezza urbana sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori più prossimi all'insediamento.

2.3 - Le distanze sopra indicate sono determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art.5.

2.4 - Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alle frequenze di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40%.

2.5 - Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza

applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

2.6 - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

2.7 - Dal momento che il Comune intende avvalersi del potere di assimilazione di cui all'art.21, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 22/97, sono qualificati assimilati agli urbani i rifiuti speciali indicati all'articolo seguente.

2.8 - L'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani è dunque costituito da: - rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art.7 del D.Lgs. 22/97.

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari,
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura,
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti,
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe,
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati

anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi metallici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

2.9 - L'assimilazione ai rifiuti urbani è indipendente dalle quantità annue prodotte dal singolo insediamento.
- In base all'art.20 D.L. 7.9.1994 n. 530, le disposizioni di cui al commi 1 -2 - 3 - 4 del presente articolo hanno decorrenza dal 1. 1. 1995.

Art. 3 - Gettito e costo del servizio

3.1 - Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti di cui all'art.61 D.Lgs. 507/1993 e disposizioni di legge ivi richiamate.

3.2 - Per quanto attiene la determinazione del costo di cui al comma 1, si fa rinvio al citato art.61 del D. Lgs. 507/1993.

3.3 - Il costo di esercizio comprende le spese inerenti al servizio e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, le quote di ammortamento degli impianti, gli oneri finanziari da indebitamento relativo al servizio.

Il costo comprende inoltre le quote di tributo sgravate ai contribuenti nell'anno di riferimento.

3.4 - Ove la distinzione tra costi inerenti ed altri costi generali del servizio che non possono essere recuperati col gettito della tassa (spazzamento stradale, raccolta dei rifiuti giacenti sulle vie e sulle piazze) non risulti da elementi contabili certi, i costi inerenti sono calcolati nella misura massima del 100% dei costi totali del servizio.

3.5 - Dal costo determinato ai sensi del comma precedente sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia e materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione della tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente che abbia posto in essere interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico.

3.6 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in privativa comunale un importo pari al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n.3), del Decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni

4.1 . La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle

zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art.2, comma 4.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

4.2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre per loro natura rifiuti, quali:

- vani caldaie, cantine, soffitte delle abitazioni;
- cabine elettriche e simili;
- edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto ed aree di relativa pertinenza; - quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliare a destinazione abitativa che nel corso dell'anno risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, quindi prive di arredamento nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché inutilizzate;
- b) i locali a destinazione non abitativa che nel corso dell'anno risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c) i locali ed aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai punti a), b), c) precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad idonea documentazione, quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca o la sospensione o il deposito della licenza commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4.3 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti e che in base alle disposizioni contenute nel regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 915/82 e successive modificazioni, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alla porzione di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, del semilavorato e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti che non sono dichiarati assimilati agli urbani sulla scorta dell'elenco di cui all'art.3.

Le aree ove si producono rifiuti urbani o assimilati sono soggette alla tassa.

- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo, ferme restando le eventuali riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 2;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter del D.L. 527/88 convertito in legge 45/1989, adibite a : sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi ricerca, radiologia e simili, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le aree diverse da quelle sopra citate (uffici, magazzini, cucine, sale di degenza ove sono ospitati pazienti non affetti da patologie infettive, ecc.) sono assoggettate alla tassa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 D.P.R. 915/82;
- f) le superfici degli insediamenti produttivi ove si formano residui destinati al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia, ai sensi del D.L. 7 gennaio 1994, n. 12.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere a) b) e) devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune la sottoelencata documentazione:

- apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata;
- copia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti speciali;
- copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3 della legge 475/1988, compresi i fogli dove sono apposti i timbri di vidimazione;
- copia integrale della scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia;
- planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali.

La documentazione sopra riportata (ad esclusione della planimetria salvo variazioni) deve essere presentata all'atto della richiesta di esclusione dalla tassa e, successivamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, relativamente ai dati dell'anno precedente.

Per beneficiare dell'esclusione di cui alla lettera f), i contribuenti devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano residui destinati al riutilizzo ai sensi del D.L. 12/94.

L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al Comune, a pena di decadenza dall'esclusione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la documentazione relativa al prelievo ed al riutilizzo dei residui (bolle di accompagnamento, fatture di vendita, contratti con ditte specializzate per la consegna di residui tossici o nocivi destinati al riutilizzo) da cui risulti la quantità dei residui avviati al riutilizzo nell'anno precedente, nonché l'ubicazione dell'insediamento produttivo di provenienza.

La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

4.4 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui viene svolta un'attività imprenditoriale o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4.5 - Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

5.1 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

5.2 - Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4 del presente regolamento.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

5.3 - Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto (amministratore o incaricato) che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando in capo a questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5.4 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. - In base all'art. 20 D.L. 7.9.1994 n. 530 le disposizioni di cui ai commi 2 - 3 - 4 del presente articolo hanno decorrenza dall'1.1.1996.

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

6.1 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

6.2 - L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.

6.3 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione e tale cessazione sia debitamente accertata dagli uffici comunali.

6.4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione (salvo quanto stabilito nel comma precedente) il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 4 comma 2, ovvero mediante altri documenti probatori (chiusura delle utenze, scadenza del contratto d'affitto, ecc.) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.

6.5 - Ai fini dell'applicazione della tassa le condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo art. 9, imputabili al cambio di destinazione d'uso ovvero alla variazione della superficie

tassabile, comprese le diminuzioni dovute all'applicazione di esclusioni, esenzioni e riduzioni previste nel presente regolamento, producono i loro effetti:

- a) a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i limiti di decadenza stabiliti dall'art. 13;
- b) b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione (tranne quanto stabilito nel comma 3) se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

In base all'art. 20 D.L. 7.9.1994 n. 530 le disposizioni di cui al comma 2 - secondo periodo - del presente articolo hanno decorrenza dall'1. 1. 1996.

Art. 7 - Commisurazioni e tariffe

7.1 - La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i locali sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, come definito dall'art. 4 del presente regolamento.

7.2 - Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti che sintetizzano la capacità di produrre rifiuti e la relativa tipologia qualitativa previsti dal successivo art. 10, cioè coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Ove il contribuente svolga nel medesimo insediamento attività classificabili in diverse categorie tassabili (es. produzione artigianale e commercio al dettaglio) verrà applicata all'intera superficie imponibile la tariffa relativa all'attività prevalente sotto il profilo dei rifiuti prodotti.

7.3 - Per i locali e le aree diverse da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibite all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso

8.1 - Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62 del D.Lgs. 507/93 sono computate nel limite del 50 per cento.

8.2 -

8.3 - La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:

- a - abitazioni con unico occupante
- b - cittadini salodiani che dimorino all'estero per ragioni di lavoro per un periodo superiore a 180 giorni.

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono cumulabili.

c - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

8.4 - La tariffa è ridotta del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma terzo.

8.5 - Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

8.6 - Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

In base all'art. 20 D.L. 7.9.1994 n. 530 le disposizioni di cui all'art. 8 hanno decorrenza dall'1.1.1996.

Art. 9 - Agevolazioni

9.1 - Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 9, si applicano le esenzioni e riduzioni di seguito indicate:

- a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e relative pertinenze occupate a titolo di proprietà, altro diritto reale, affitto, comodato, dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone bisognose del Comune. L'esonero di cui trattasi è concesso in base a richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, ove siano attestate da parte del Responsabile Servizi Sociali le circostanze che giustificano l'esonero. Le condizioni per l'esonero sono fissate nel piano socio-assistenziale ovvero sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il mese di febbraio di ogni anno per l'anno in corso;
- b) è consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o altri trattamenti che agevolino lo smaltimento o il recupero, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 507/93.

Il rimborso è concesso, previa presentazione di idonea documentazione, con provvedimento del funzionario responsabile della gestione della tassa.

- c) le tariffe sono ridotte del 30% a favore degli utenti diversi da quelli di cui alla lettera b) che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti. La riduzione è applicabile se richiesta in sede di denuncia originaria o di variazione.

Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree

10.1 - Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono distinti nelle sottoelencate categorie. A ciascuna di dette categorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento, sono attribuiti i parametri indicati a fianco di ciascuna categoria

(segue elenco categorie e coefficienti da determinarsi con atto separato)

10.2 - La tariffa per ciascuna sottocategoria verrà determinata, in base al rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile di cui all'art. 8 comma 2 per i parametri di incidenza quantitativa qualitativa successivamente determinati.

La tariffa verrà moltiplicata per la metratura imponibile dei singoli insediamenti al fine di determinare l'importo della tassa, salvo l'applicazione di riduzioni, esenzioni, esclusioni previste dal regolamento.

Art. 11 - Deliberazioni di tariffa

11.1 - Entro il 31 ottobre la G.M. delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

11.2 - Ai fini del controllo di legittimità la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

11.3 - Nei casi di dissesto dichiarato ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità, è confermato il potere di apportare variazioni tariffarie oltre il limite del 31 ottobre.

11.4 - Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 12 - Denunce

12.1 - I soggetti di cui all'art.6 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

12.2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

12.3 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, delle denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, società o altra organizzazione, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni della tassa ai sensi del presente regolamento.

12.4 - La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

12.5 - L'Ufficio tributi del Comune rilascia ricevuta della denuncia. La denuncia può anche essere spedita per posta. In tal caso fa fede la data del timbro postale.

12.6 - Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza, ecc., devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia all'Ufficio Tributi ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'utente anche in assenza di detto invito esplicito.

Art. 13 - Accertamento

Si applicano le disposizioni dell'art.71 del D.Lgs. 507/1993.

In particolare:

13.1- In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

13.2 - Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, del periodo e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

13.3 - Gli avvisi di cui al comma 1) devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

13.4 - Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere automaticamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 14 - Riscossione

Si applicano le disposizioni dell'art.72 del D.Lgs. 507/19

In particolare:

14.1 - L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale delle Entrate, sezione di Brescia, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun

anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso se è superiore.

14.2 - Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

14.3 - Gli importi di cui al comma 1) sono riscossi in 4 rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del Decreto Pres. della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate, sezione di Brescia. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

14.4 - Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11 e 12, escluso il primo comma, 13, 18 primo e terzo comma, 19 secondo comma, 20 secondo comma, 21 secondo comma, 23, 24 esclusa la seconda parte del primo comma, 25,26 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del Decreto del Pres. della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

14.5 - Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

14.6 - Si applica l'art. 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni.

- In base all'art. 20 D.L. 7.9.1994 n. 530 le disposizioni di cui ai commi 3 - 4 - 5 - 6 del presente articolo hanno decorrenza dall'1.1.1995.

Art. 15 - Poteri del Comune

15.1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 13 l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti. L'ufficio comunale competente può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, o a società che gestiscono pubblici servizi, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

15.2 - In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 13 comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

15.3 - In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i requisiti normati dall'art. 2729 del C.C.

Art. 16 - Funzionario responsabile

16.1 - La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi, sottoscrive i ruoli di cui all'art. 13.

16.2 - Il Comune, nella persona del Sindaco, comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 17 - Rimborsi

17.1 - Nel caso di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

17.2 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 6, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è stato iscritto il tributo.

17.3 - In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

17.4 - Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art. 18 - Sanzioni

18.1 - Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 o al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, ma prima dell'accertamento d'ufficio.

18.2 - Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre il 25% della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% del maggiore importo dovuto.

18.3 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 6, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione.

18.4 - Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni, il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

18.5 - Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna alla sezione del dipartimento regionale delle entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

18.6 - Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 17.

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

19.1 - Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente ed in modo continuato locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

19.2 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.

19.3 - In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

19.4 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

19.5 - In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori.

19.6 - Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

19.7 - Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 20 - Efficacia del presente regolamento e disposizioni finali e transitorie

20.1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione:

a) di quelle degli artt. 7 (commisurazione della tassa e tariffe) e 10 (classificazione dei locali e delle aree) che sono applicabili dal 01.01.1996;

b) di quelle previste dagli articoli sotto indicati, che sono applicabili dal 01.01.1995.

- art. 2 comma 2 (tassa per i locali e aree situati fuori dalle zone di raccolta),
- art. 5 comma 3 (versamento della tassa per multiproprietà e spazi comuni dei centri commerciali integrati);
- art. 5 comma 4 (presentazione dell'elenco condomini, o degli utilizzatori degli spazi dei centri commerciali integrati);
- art. 6 comma 2 relativamente ai soggetti passivi in caso di multiproprietà,
- art. 8 (tariffe per particolari condizioni d'uso);
- art. 14 (modalità di riscossione della tassa) commi 3, 4, 5, 6.

20.2 - Per l'anno 1994 si applicano le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 879 del 27.11.1992, in base al previgente criteri di commisurazione. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Le predette tariffe si applicano anche nell'anno 1995 qualora il Comune non provveda alla loro rideterminazione ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

20.3 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 terzo comma D.P.R. 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995. Per eccedenza di gettito si intende la copertura % dei costi inerenti del servizio superiore al 100 per cento.

20.4 - In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione di cui all'art. 12 sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30.9.1994 e il 20.1.1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà in uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 5, sono presentate entro il 30.9.1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste a decorrere dall'anno 1996.

20.5 - I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 13, 14, 15 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 14, comma 1, i ruoli principale e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Art. 21 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.